

REPERTORIO N.105354

RACCOLTA N.35155

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REGISTRATO A ROMA 2

22-2-2006

AL N. A-2482

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno sedici del mese di febbraio.

- 16 febbraio 2006 -

In Roma, Via Cicerone n.64.

Avanti a me Dottor CORDASCO PASQUALE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

- Avv. LINDA Claudio, nato a Venezia (VE) il 9 gennaio 1938, residente a Roma (RM), Via Paraguay n. 2, Codice Fiscale dichiarato LND CLD 38A09 L736M.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che il signor Avv.LINDA Claudio è presidente della "Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo", con sede in Roma, Piazza d'Aracoleli n.12;

- che in data 10 dicembre 2004 si è riunita l'Assemblea della detta Associazione, la quale ha deliberato, tra l'altro di apportare delle modifiche allo statuto;

- che il comparente nella detta Assemblea è stato delegato a depositare nei miei atti il nuovo statuto del-



l'Associazione Culturale Professionale "Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo".

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, mi consegna, perché resti depositato nei miei atti il nuovo statuto della "Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo" costituito da ventitrè articoli, quale approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del 10 dicembre 2004.

Detto documento si allega al presente atto sotto la lettera "A".


Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

La parte mi esonera dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su un foglio, per pagine due e righe della terza, il quale è stato da me letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, come per legge.

F.TO CLAUDIO LINDA

F.TO PASQUALE CORDASCO NOTAIO L.S.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI CAVALIERI DEL TURISMO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Composizione - Scopi

Art. I

È stata costituita con atto del Notaio Dr. L.G. Romano, del 30 Ottobre 1979, registrato a Roma al n. 42293 vol. 24, l'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo.

Art. II

L'Associazione ha sede in Roma.

Altre sedi e/o Uffici di rappresentanza, potranno essere istituiti in Italia ed all'Estero, con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva.

Art. III


Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, Associazioni ed altri Enti, sia privati che pubblici, che operano od hanno operato nei settori del turismo, nella ricerca scientifica, nella consulenza e nell'insegnamento delle discipline tecnico-economiche del turismo stesso, e comunque nelle varie componenti dell'industria dell'ospitalità, ivi comprese l'informazione, la stampa e la pubblicità.

Le modalità di adesione sono determinate dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Gli appartenenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie.

- a) Associati Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- b) Associati Ordinari: sono coloro che svolgono, o hanno svolto, la loro attività a favore del Turismo, o hanno posto in essere iniziative, anche economiche, strettamente connesse al settore;
- c) Associati Onorari: sono coloro che si sono particolarmente distinti nell'attività turistica;
- d) Associati Sostenitori: sono coloro che, indipendentemente dalla loro appartenenza, o meno, al settore del Turismo, sostengono finanziariamente, o con il loro contributo professionale, l'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo, al fine di agevolare la realizzazione degli scopi che essa si prefigge. Amici dell'A.I.C.T.: sono coloro che simpatizzano per le iniziative dell'Associazione e partecipano ad esse, pur non svolgendo preminentemente la loro attività nel settore del Turismo.

Gli Associati Fondatori, Ordinari nonché gli Amici dell'A.I.C.T. sono tenuti a pagare all'Associazione una quota annua, il cui ammontare è stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina anche il contributo annuo a carico degli amici dei Clubs



per la partecipazione alle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo determinerà anche la quota annua che i Clubs dovranno richiedere ai propri associati tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei Clubs stessi.

Art. IV

Gli Associati hanno facoltà di costituire "Clubs", con giurisdizione nazionale, regionale o con più ristretto ambito territoriale, in qualsiasi Paese del mondo.


A tal fine, verificandosi le condizioni di cui all'art. XXIV bis, I comma, il Referente inoltra domanda di riconoscimento all'A.I.C.T., allegando il verbale di costituzione e lo Statuto. Lo Statuto deve uniformarsi ai principi e alle regole che disciplinano l'attività dell'A.I.C.T.. Con il riconoscimento ai sensi dell'art. XXIV bis, i Clubs, salvo quanto previsto dal presente Statuto godono di piena autonomia amministrativa, gestionale nonché operativa nell'ambito del territorio di appartenenza e in armonia con l'attività dell'A.I.C.T.

I Clubs costituiti, riconosciuti e regolati secondo il disposto del comma precedente, e secondo quanto previsto ai successivi artt., godono di piena autonomia amministrativa, gestionale ed operativa.

Art. V

L'Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo è un'Associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. È fondata ed agisce nel rispetto rigoroso della Carta Costituzionale Italiana, ispirandosi permanentemente ai principi inoppugnabili della democrazia e della solidarietà umana e sociale. Essa ha lo scopo di:

- a) esaltare il turismo internazionale, come uno dei più validi strumenti di pace fra le genti e quale mezzo di graduale e sereno superamento delle frontiere, fra tutti i Paesi del mondo;
- b) promuovere, presso tutti i Governi d'Europa e del mondo, concrete iniziative, volte a favorire il movimento degli Uomini entro ed oltre i confini del proprio Paese, per formare cittadini più evoluti e consapevoli dell'attuale dimensione del mondo civile, del suo progresso, dei suoi valori umani, sociali e tecnologici;
- c) contribuire al miglioramento dell'impiego del tempo libero dei cittadini del Mondo, in un grande dialogo di pace, di scambio, di cultura, di reciproca ricerca della storia, dei costumi, dello stile di vita delle genti di altri Paesi e di ogni condizione;
- d) rappresentare agli Organismi ed Enti Nazionali e sovranazionali le proprie finalità statutarie, offrendo ad essi ogni possibile collaborazione, anche per favorire, attraverso il turismo, un più rapido progresso economico dei Paesi in via di sviluppo;



Am

- e) creare occasioni per una libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse turistico, nazionali ed internazionali, apportando il contributo delle esperienze maturate dai propri Associati, nelle rispettive attività professionali;
- f) eleggere a propri "Cavalieri" coloro che, operando nel settore del turismo mondiale, si sono distinti per la realizzazione o conduzione di importanti stabilimenti turistici, per la creazione di itinerari particolarmente interessanti per la istruzione e la formazione dei giovani, per la promozione e la divulgazione dei valori universali del turismo, per la programmazione, particolarmente efficiente ed economica, dei viaggi per lavoratori di ogni categoria sociale;
- g) conferire appropriati riconoscimenti tecnici di benemerenzza a Personalità, Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali, particolarmente distintisi, nell'espletamento delle loro attività istituzionali, nella realizzazione di uno o più scopi dell'A.I.C.T.
- h) unire tutti i Clubs dei Cavalieri del Turismo in saldi vincoli di amicizia, promuovendo e favorendo lo scambio di incontri, visite e dibattiti;
- i) intrattenere rapporti di mutua collaborazione e di operante solidarietà con le varie associazioni professionali e di categoria, a tutela di quanti prestano la loro attività nell'area del Turismo nonché intrattenere rapporti con tutte le associazioni, enti ed organismi, la cui attività comunque interessi il settore del turismo.
- l) istituire libere accademie, ai sensi dell'Art. 33 della Costituzione, per la valorizzazione e la diffusione della cultura del turismo;
- m) organizzare "Forum", corsi di formazione per studenti del settore turistico istituire "borse di studio", finalizzati alla diffusione della cultura turistica; nonché assumere tutte quelle iniziative necessarie per avvicinare il mondo della scuola e dei giovani al settore turistico.
- n) svolgere attività d'informazione mediante la redazione di circolari e bollettini periodici informativi per i soci delle iniziative dell'Associazione, anche dando vita a una Rivista sociale;
- o) compiere tutte quelle operazioni ed intraprendere tutte quelle iniziative necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art.VI

In relazione al punto f) del precedente articolo, l'Associazione conferisce il previsto riconoscimento, distinguendo gli insigniti in rapporto alle realizzazioni conseguite, conduzioni svolte, attività creative e benemerita notorietà acquisita, in:

- Cavaliere del Turismo;
- Gran Cavaliere del Turismo;
- Maestro dei Cavalieri del Turismo;
- Gran Maestro dei Cavalieri del Turismo.



Ali

Le anzidette distinzioni vengono conferite, su proposta della Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo.

Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale degli Associati, in sede di sessione ordinaria, può nominare una "Personalità dell'annata turistica", da scegliere tra coloro che abbiano recato particolare lustro al mondo del viaggio internazionale.

TITOLO II

Organi dell'Associazione

Art. VII

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probi Viri.

Art. VIII

L'Assemblea Generale è costituita dagli Associati indicati alle lettere a),b) del 2° comma dell'Art. III, in regola col pagamento della quota sociale.

Gli Associati affiliati partecipano all'Assemblea in qualità di osservatori.

Ogni Associato presente in assemblea o delegato dispone di un voto.

In caso di impossibilità a partecipare alla Assemblea, è consentito all'Associato di farsi rappresentare da altro Associato.


Ciascun Associato può rappresentare per delega non oltre cinque Associati.

Art. IX

L'Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l'anno, per l'assolvimento dei compiti previsti dal successivo Art. XII lettera e). Si riunisce, altresì, tutte le volte che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, con delibera adottata dalla metà più uno dei suoi componenti ed anche quando ne facciano motivata richiesta il 50% degli Associati, aventi diritto di voto, ai sensi del 1° comma





L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, con delibera adottata dalla metà più uno dei suoi componenti e quando ne facciano motivata richiesta il 75% degli Associati, aventi diritto al voto, ai sensi del 1° comma dell'Art. VIII.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per l'espletamento dei compiti indicati al successivo Art. XIII.

Art. X

Alla convocazione provvede il Presidente dell'A.I.C.T., con lettera spedita almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. XI

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati, indicati al 1° comma dell'Art. VIII; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti;
- b) in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli Associati presenti, direttamente o per delega, come indicati al precedente comma. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.


L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega, tutti gli Associati indicati al 1° comma dell'Art. VIII; essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti;
- b) in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, quando sia presente almeno un terzo degli Associati, direttamente o per delega, come indicati al comma precedente; essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. XII

L'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) delibera sulla relazione, anche morale del Consiglio Direttivo e del Presidente dei Clubs;
- b) discute e delibera sulla attività dell'Associazione e dà indicazioni al Consiglio Direttivo ed ai clubs sul programma da realizzare;
- c) delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni che li accompagnano, presentati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) esamina e delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, da uno o più Club aderenti e riconosciuti, nonché dagli stessi Soci costituenti;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione;
- f) elegge due Vice-Presidenti; è facoltà dell'Assemblea eleggere un numero maggiore di Vice-Presidenti;



Chi

g) provvede, su proposta del Consiglio Direttivo, alla nomina prevista dall'ultimo capoverso dell'Art. VI;

h) conferisce, su proposta del consiglio Direttivo, le distinzioni indicate al comma g) dell'art.V;

i) elegge fra i Soci aventi diritto al voto, i quattordici componenti il Consiglio Direttivo;

l) elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri due componenti il collegio stesso, traendoli dal proprio seno;

m) elegge il Presidente del Collegio dei Proviviri gli altri componenti del Collegio medesimo, sempre traendoli dal proprio seno.

È nella facoltà dell'Assemblea Generale ordinaria di deliberare sulla nomina di un Presidente Onorario, investito di una funzione altamente consultiva e rappresentativa, il quale potrà essere presente in tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e delle Assemblee Generali. È altresì facoltà dell'Assemblea Generale dei soci istituire il Consiglio dei Presidenti dei Clubs locali, allorquando detti Clubs verranno istituiti. Tale organo avrà funzioni consultive e sarà regolato da quanto previsto nell'Art IV del presente Statuto.

Art. XIII

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle proposte di modifica al presente statuto e sulla proposta di scioglimento della Associazione.

Nelle Assemblee, indette per lo scioglimento e la modifica dello statuto dell'Associazione, deve assistere alla riunione un Notaio, che provveda a redigere il verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente.

Art. XIV


L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica o di età; in caso d'impedimento anche di quest'ultimo, da uno dei Soci, eletto a maggioranza assoluta di voti dall'Assemblea.

All'inizio di ogni Assemblea il Presidente nomina tre scrutatori ed un Segretario che redige il verbale sottoscrivendolo unitamente al Presidente.

Art.XV

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dai Vice Presidenti - ove eletti - e dai Membri eletti a norma del comma m dell'Art.XII.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte per ciascun anno sociale ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 3 consiglieri.



Ami

La convocazione delle sedute disposta dal Presidente è spedita almeno 7 giorni prima della data fissata e indica il giorno, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio viene convocato in prima ed in seconda convocazione, che possono avere luogo anche nello stesso giorno.

Le adunanze sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.


Il Consiglio adotta le sue deliberazioni a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato anche a mezzo telegramma, fax o via e-mail.

Art. XVI

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i suoi componenti n. 6 membri della Giunta Esecutiva, ivi compreso il Segretario Generale;
- b) deliberare, l'apertura di altre sedi od uffici di rappresentanza dell'Associazione ed assumere eventuale personale dipendente e conferire incarichi professionali a persone anche estranee all'Associazione;
- c) deliberare sulle proposte del Consiglio Direttivo per il conferimento delle distinzioni sociali previste agli Art. V e VI;
- d) determinare la quota associativa annuale degli associati all'A.I.C.T. e ai Clubs, nonché degli amici dell'Associazione, prevedendo quale percentuale questi ultimi debbano versare all'A.I.C.T. Tale percentuale non può superare il 25%. Per esigenze speciali e con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti dei Clubs può essere in via transitoria aumentata.
- e) determinare altresì la quota di ammissione all'Associazione a carico degli aspiranti associati; se particolari esigenze lo richiedano, determina eventuali contributi straordinari;
- f) collaborare col Presidente e con la Giunta Esecutiva, se istituita, per il perseguimento dei fini sociali sulla base delle indicazioni dell'Assemblea generale;
- g) istituire il Comitato per la realizzazione di "FORUM", nelle materie attinenti allo scopo associativo, nominando il Presidente dello stesso, il Segretario, il numero dei membri che lo compongono;
- h) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria annuale ed il bilancio preventivo, indicando l'entità e della quota sociale annuale e della eventuale quota di ammissione degli aspiranti associati;
- i) costituire libere accademie ai sensi dell'art.33 della Costituzione, determinandone anche gli organi e le modalità per il loro funzionamento;
- l) assolvere i compiti previsti all'Art. IX;



Clini

- m) predisporre, il regolamento per l'ammissione dei Soci.
- n) nominare i referenti regionali;
- o) approvare gli statuti dei clubs e ratificare l'operato degli stessi e approvarne i bilanci;
- p) istituire comitati, anche permanenti, per l'assolvimento di compiti specifici, comunque attinenti alla cultura del turismo, ivi compresa anche l'organizzazione di seminari etc; il Consiglio Direttivo dovrà nominare un coordinatore e stabilire le modalità di funzionamento dei comitati.
- Il Consiglio Direttivo potrà assumere qualunque decisione od iniziativa, utile per la vita associativa, che non sia di competenza di altro organo e potrà, altresì, se necessario, istituire la Giunta Esecutiva.

Art. XVII

Il Segretario Generale cura la gestione degli affari generali ed amministrativi della Associazione, in stretta collaborazione con il Presidente, con il Consiglio Direttivo e con la Giunta Esecutiva, alla cui approvazione è tenuto a sottoporre le iniziative e i provvedimenti da promuovere nell'interesse dell'Associazione.

In particolare, il Segretario Generale è incaricato di:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e delle Assemblee Generali;
- redigere e spedire le lettere di convocazione alle varie riunioni;
- ricevere, redigere e curare la spedizione della corrispondenza;
- istruire le domande di adesione dei nuovi Soci;
- predisporre l'ordine del giorno di tutte le riunioni Assembleari e del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;

Il Segretario Generale partecipa alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché del programma annuale di attività, da sottoporre all'approvazione del Presidente e del Consiglio.

Art. XVIII

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, dai Vice Presidenti, ove eletti, e da n. 6 membri eletti ai sensi del comma a dell'Art. XVI.

La Giunta Esecutiva si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 3 consiglieri.

L'avviso di convocazione della riunione, disposto dal Presidente, deve essere spedito, di norma con un preavviso di sette giorni e deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno (si applica l'art. 15 ultimo comma). Le adunanze sono validamente costituite quando sia presente almeno un terzo dei componenti.



Alm



La Giunta Esecutiva adotta le sue deliberazioni a maggioranza ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. In caso di urgenza le riunioni della Giunta sono convocate, senza il rispetto del termine, per fax, o via telematica.

Art. XIX

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) eleggere fra i suoi membri e su proposta del Presidente, il Consigliere Tesoriere;
- b) prescegliere le Benemerite Personalità del mondo Turistico Internazionale e gli Enti ed Organizzazioni cui conferire le distinzioni associative indicate agli Artt. V e VI;
- c) proporre l'apertura di nuove sedi e/o uffici di rappresentanza dell'Associazione;
- d) deliberare, su proposta del Presidente, l'eventuale assunzione di personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- e) predisporre il bilancio consuntivo, la relazione finanziaria annuale, il bilancio preventivo, proponendo l'entità delle quote annuali e delle eventuali quote di ammissione per i nuovi Soci;
- f) collaborare col Presidente per il raggiungimento delle finalità sociali, sulla base delle indicazioni emerse dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo e svolgere tutte quelle iniziative atte al rafforzamento e potenziamento dell'A.I.C.T.;
- g) riferire al Consiglio Direttivo sulla propria attività;
- h) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
- i) riconoscere come aderenti i Clubs localmente costituiti dagli Associati, a norma dell'Art. IV;
- l) indicare al Consiglio Direttivo i criteri per la formulazione del regolamento per l'ammissione dei Soci.

I poteri della Giunta esecutiva, se non istituita, spettano al Consiglio Direttivo.

Art. XX

Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- b) ha la legale e piena rappresentanza dell'Associazione e firma tutti gli atti sociali;
- c) sovrintende all'Amministrazione dell'Associazione, d'intesa col Consigliere Tesoriere, con il quale firma congiuntamente gli atti di carattere amministrativo e finanziario;
- d) attua tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;
- e) adotta, in via d'urgenza, tutte quelle iniziative ed intraprende tutte quelle azioni, volte ad assicurare alla Associazione il miglior raggiungimento delle sue finalità statutarie, riferendone alla Giunta Esecutiva, alla sua prima riunione;
- f) propone al Consiglio Direttivo l'eventuale assunzione di personale, indicandone le mansioni e, d'intesa con il Consigliere Tesoriere, la retribuzione;



Almi

- g) ha facoltà di nominare, per i primi cinque anni di attività dell'Associazione, fiduciari per promuovere la costituzione di Clubs di Cavalieri del Turismo, di cui all'Art.IV del presente Statuto;
h) convoca gli organi sociali.

Art. XXI

I Vice Presidenti, ove eletti, collaborano strettamente col Presidente ed uno di loro, il più anziano di età, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; ai VicePresidenti possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva, mansioni specifiche.

Art. XXII

Collegio dei Revisori dei Conti: Esso vigila sull'andamento della gestione economica dell'Associazione, partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, riferisce sulla propria attività agli organi Sociali, con relazione scritta e collegialmente adottata. L'Organo è composto, oltre che dal Presidente, da due membri da nominarsi dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. XXIII

Il Consigliere Tesoriere, con l'ausilio del Segretario Generale, provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, alle riscossioni ed ai pagamenti, nonché a quanto altro attiene alla gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. XXIV

Collegio dei Probiviri - Esso è l'Organo che garantisce la linearità morale della gestione, vigilando sulla probità dei suoi associati e sul perseguimento dei valori ideali a fondamento dello spirito aggregativo dell'Associazione. Esso è competente a dirimere tutte le controversie tra associati e a tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra l'Associazione ed i club e tra quest'ultimi e gli associati e gli organi degli stessi, con competenza esclusiva. Il collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri da nominarsi dall'Assemblea. Il Collegio giudicherà ex bono ed aequo, senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile. L'Organo resterà in carica per la durata prevista per gli altri Organi dell'Associazione.

Art. XXIV bis - Referenti e Club

Il Consiglio Direttivo, al fine di realizzare una maggiore divulgazione degli scopi dell'Associazione, ha la facoltà di nominare dei referenti Regionali e locali, sia in Italia che all'Estero; il Referente divulga e promuove gli scopi dell'associazione presso i terzi, nella zona di sua competenza, al fine di promuovere nuove adesioni.

Il Referente, quando avrà raggiunto un numero di 6 adesioni di nuovi associati potrà costituire un club, di ambito regionale o locale, sia in Italia che all'Estero.

Il Referente a tal fine redige lo statuto e lo sottopone al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che dovrà verificarne la corrispondenza alle finalità associative.



Am

La costituzione del club sarà approvata con specifica delibera del Consiglio Direttivo dell'A.I.C.T.; il Consiglio Direttivo potrà apportare modifiche alle norme statutarie del Club e prevedere particolari disposizioni da inserire.

I Clubs stabiliscono gli organi, il numero dei componenti degli stessi, nonché le norme regolatrici, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione. Lo Statuto deve prevedere i seguenti organi: il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario. Tali organi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le attività di controllo e quelle attinenti le soluzioni di controversie che potranno sorgere tra gli associati e tra di essi ed il club, saranno rispettivamente di esclusiva competenza del Collegio dei revisori dei Conti e del collegio dei probiviri dell'A.I.C.T.

I Referenti, per il primo periodo, rivestono la carica di Presidenti dei Clubs.

Sia i Referenti, che i Presidenti dei Consigli Direttivi dei Clubs, devono ogni sei mesi riferire al Consiglio Direttivo dell'A.I.C.T. sulle attività e sulle iniziative che intendono svolgere per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente, entro 30 giorni, riferire sulla loro realizzazione.

Compete ai Presidenti dei Consigli Direttivi dei Clubs vigilare che i loro Associati rispettino le norme dello statuto dell'A.I.C.T., e che gli stessi non tengano comportamenti in contrasto con le finalità delle Associazioni.

Le quote associative dei Clubs, sono determinate dal Consiglio Direttivo dell'A.I.C.T. in relazione alle esigenze e alle proposte dei vari Clubs. Il Consiglio Direttivo dell'A.I.C.T. determinerà, quanto di competenza dell'A.I.C.T. e quanto di competenza dei Clubs, ai sensi della lettera "d" dell'articolo XVI dello Statuto.

Art. XXIV ter - Consiglio dei Presidenti dei Club


Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. XII dello statuto, l'Assemblea, con sua delibera, in sede ordinaria, può istituire il Consiglio dei Presidenti dei Club; il Consiglio ha funzione consultiva; esso potrà presentare proposte, nell'ambito strettamente connesso con le finalità sociali dell'Associazione, sia alla Giunta, che al Consiglio Direttivo; il Presidente partecipa alle adunanze e del Consiglio.

Art. XXV

Le cariche sociali hanno la durata di un triennio; i loro componenti possono essere rieletti.

Le cariche si intendono espressamente a titolo gratuito.

Eventuali indennità a carattere forfettario, potranno essere deliberate, eccezionalmente, dalla Giunta Esecutiva, o dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.



Alri

TITOLO III

Fondo sociale - Bilancio preventivo e consuntivo

Art. XXVI

Il Fondo Sociale dell'A.I.C.T. è costituito:

- a) dalla quota di ammissione dei nuovi Soci;
- b) dalle quote associative annuali ivi compresa la percentuale della quota associativa dei Clubs di spettanza all'A.I.C.T., nonché i contributi a carico degli Amici del Club per la partecipazione alle attività dell'Associazione;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci consuntivi;
- d) dalle erogazioni straordinarie e dai lasciti o donazioni conferite all'Associazione da Enti pubblici e privati e dai privati cittadini, nonché dalle sponsorizzazioni;
- d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

Col "Fondo Sociale" si provvede alle spese dell'Associazione.

Art. XXVII

Per ciascun anno finanziario, che avrà inizio con il giorno 1 Gennaio e terminerà con il giorno 31 Dicembre, dovranno essere redatti il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea Generale, come disposto dai precedenti articoli del presente statuto, congiuntamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. XXVIII

Le qualità di Socio dell'A.I.C.T. si perde per causa di decesso, di dimissioni e di radiazione.

I Soci che perdono tale loro qualità, per qualsiasi motivo, non possono accampare diritto alcuno sul fondo comune e sul patrimonio sociale.

Art. XXIX

Il Socio, non adempiente all'obbligo di corrispondere la quota sociale annuale nei termini di tempo indicati dall'Assemblea Generale, può essere ammonito e successivamente radiato dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere Tesoriere.

Sono, altresì, suscettibili di radiazione, con delibera del Consiglio Direttivo e su proposta del Collegio dei Probiviri, gli associati, il cui comportamento, sia sul piano professionale che su quello privato, risulti non in linea con i principi ispiratori del presente Statuto e non rispettoso, comunque, delle idealità e finalità dell'Associazione.



Alm



Art. XXX

In caso di impedimento permanente o di decadenza dalla qualità di Associato, da qualsiasi motivo determinata, di un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Proobiviri i competenti organi, provvederanno alla sua sostituzione, cooptando altro Associato, su proposta del Presidente dell'A.I.C.T.

Art. XXXI

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato a norma del presente statuto, il fondo comune ed il patrimonio sociale, risultante al netto delle passività correnti, dovrà essere devoluto a favore di iniziative umanitarie, esistenti al momento, ed aventi particolari riferimenti con il mondo turistico.

Art. XXXII

I Soci Fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo, riportato all'art. 1 del presente statuto.


Art. XXXIII

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia associativa.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria dei Soci il 10 dicembre 2004

Chio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. COMPOSTA DI
NUMERO .. 8 FOGLI, CHE SI RILASCIA
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
ROMA, 28 Aprile 2008

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.